



PROVINCIA DI TORINO

Servizio Trasporti

REGOLAMENTO PROVINCIALE PER IL RILASCIO E LA GESTIONE DELLE LICENZE PER IL TRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO

(Legge 6 giugno 1974 n° 298)

*TESTO APPROVATO DAL CONSIGLIO PROVINCIALE
CON DELIBERAZIONE N. 39748/2010 DEL 12 APRILE 2011*

INDICE

Art. 1	Oggetto
Art. 2	Competenze della Provincia
Art. 3	Definizione
Art. 4	Esenzioni
Art. 5	Rilascio della licenza
Art. 6	Requisiti
Art. 7	Dati economici
Art. 8	Domanda
Art. 9	Licenza provvisoria
Art. 10	Sostituzione della licenza
Art. 11	Duplicato della licenza
Art. 12	Accesso agli sportelli
Art. 13	Sportello telematico
Art. 14	Tempi di rilascio della licenza
Art. 15	Commissione Consultiva Provinciale per il rilascio e la gestione delle licenze
Art. 16	Verifiche
Art. 17	Revoca
Art. 18	Decadenza
Art. 19	Sanzioni pecuniarie
Art. 20	Norme di rinvio
Art. 21	Entrata in vigore ed efficacia

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il rilascio delle licenze di trasporto di merci in conto proprio, di cui all'art. 32 della Legge 6 giugno 1974, n. 298 in attuazione dell'art. 105 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 e dell'Accordo Stato - Regioni - Enti Locali del 14 febbraio 2002, recante modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'art. 105, comma 3 del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112.

2. Definisce criteri tecnici e procedure da attuarsi in ordine allo svolgimento dell'attività amministrativa da parte della Provincia di Torino in materia di rilascio e gestione delle licenze di trasporto di cose in conto proprio, nonché alla tenuta del relativo elenco provinciale di cui alla Legge n. 298/1974.

Art. 2 – Competenze della Provincia

Le funzioni della Provincia in materia di trasporto di cose in conto proprio sono le seguenti:

- ricezione delle istanze e accertamento delle condizioni alla base del rilascio delle licenze;
- effettuazione delle verifiche sulla permanenza dei requisiti necessari al mantenimento delle singole licenze e dell'iscrizione nell'elenco provinciale;
- adozione dei provvedimenti di rilascio, sostituzione, sospensione, decadenza e revoca delle licenze ed eventuale cancellazione delle imprese dall'elenco provinciale;
- applicazione delle sanzioni pecuniarie;
- gestione dell'Elenco degli autotrasportatori in conto proprio tramite le procedure di registrazione presso il Centro Elaborazione Dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- ogni altra funzione prevista dal presente Regolamento nonché dalle altre norme vigenti.

Art. 3 – Definizione

1. Ai sensi dell'art. 31 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e degli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. 16 settembre 1977, n. 783 il trasporto di merci in conto proprio è il trasporto eseguito da persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici, aventi o meno personalità giuridica, quando concorrono le seguenti condizioni:

- il trasporto non costituisca attività prevalente ma sia complementare o accessoria nel quadro dell'attività principale svolta dall'impresa;

- le merci trasportate abbiano stretta attinenza con l'attività principale: siano di proprietà dell'impresa o siano da questa prodotte e vendute, o prese in comodato o locazione, o debbano essere trasformate, elaborate, riparate, migliorate in conformità all'attività principale svolta, o infine tenute in deposito o in custodia, con possibilità di inclusione anche di materiale e attrezzature che risultino funzionali all'attività stessa;
- il trasporto sia effettuato con un veicolo di proprietà, in usufrutto, in leasing o acquistato con patto di riservato dominio;
- i costi dell'attività di trasporto non costituiscano la parte preponderante dei costi totali dell'attività dell'impresa, a meno che, per la natura stessa delle merci da trasportare e per il loro tenue valore intrinseco, il costo del trasporto risulti necessariamente preponderante (ad es. attività di movimento terra, attività di costruzione e manutenzione reti fognarie);
- il preposto alla guida del veicolo sia in alternativa: il titolare della licenza, suoi dipendenti o nel caso di piccole imprese (art. 2083 c.c.) componenti della famiglia che collaborino nell'impresa (art. 5 D.P.R. n. 783/77) che risultino in regola dal punto di vista previdenziale ed assistenziale, i soci illimitatamente responsabili nelle società di persone, l'amministratore unico o i membri del consiglio di amministrazione nelle società di capitali;
- l'insieme dei veicoli da adibire al trasporto di cui trattasi, abbia una portata utile complessiva non superiore a quella necessaria per soddisfare le esigenze dell'attività principale dell'impresa, fatta salva la necessità di dover utilizzare veicoli aventi tra loro differenti caratteristiche tecniche.

Art. 4 – Esenzioni

1. La disciplina dell'autotrasporto di cose in conto proprio non si applica nel caso di:
 - autoveicoli aventi massa a pieno carico fino a 6.000 (seimila) kg;
 - trasporto effettuato con autoveicoli in dotazione fissa alle Forze armate, ai corpi armati dello Stato, al Corpo dei Vigili del Fuoco, alla Croce Rossa Italiana e al Corpo Forestale dello Stato;
 - trasporto di cose effettuato con autoveicoli di proprietà dell'Amministrazione dello Stato, delle Regioni, dei Comuni, delle Province e loro consorzi necessarie al soddisfacimento delle proprie esigenze interne (fra cui il servizio di nettezza

urbana), e non a trasporti connessi all'espletamento dei servizi pubblici essenziali (acqua, gas, elettricità...);

- trasporto di cose effettuato con autoveicoli di proprietà delle rappresentanze diplomatiche e consolari degli affari esteri necessarie all'esercizio delle loro funzioni, a condizione di reciprocità di trattamento per gli Stati esteri che non siano membri della CE;
- trasporto effettuato con i veicoli ad uso speciale di cui agli artt. 203 comma 2 e 204 comma 2 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione al nuovo Codice della Strada).

Art. 5 – Rilascio della licenza

1. L'esercizio del trasporto di merci in conto proprio è subordinato al rilascio di apposita licenza da parte della Provincia di Torino per le imprese che ivi hanno la residenza ovvero la sede unica o la sede principale.
2. La licenza è rilasciata per ciascun autoveicolo e/o veicolo trattore e vale per i rimorchi ed i semirimorchi da essi trainati che siano nella disponibilità della stessa impresa avente la disponibilità del veicolo a motore.
3. Sulla licenza sono riportati, sotto forma di codici predisposti dal Ministero dei Trasporti, l'attività principale esercitata dall'impresa e le cose o le classi di cose trasportabili.

Art. 6 – Requisiti

1. Per ottenere il rilascio della licenza di cui all'art. 5, i soggetti richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti e/o documenti:
 - iscrizione al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, per le imprese che hanno obbligo di tale iscrizione, con la precisazione delle attività per le quali sono iscritte;
 - un atto notorio idoneo a comprovare la natura dell'attività esercitata da parte delle imprese esonerate dall'obbligo di iscrizione e per le persone fisiche non esercenti attività imprenditoriale;
 - il trasporto, nell'attività dell'impresa, non deve costituire attività economica prevalente ma solo attività complementare o accessoria;
 - disporre di addetti alla guida degli autoveicoli in misura non inferiore al 70% del numero dei veicoli già autorizzati ed in disponibilità all'atto della domanda ovvero del numero di veicoli per i quali si chiede la licenza; qualora l'impresa abbia un

- numero inferiore di dipendenti rispetto a tale parametro, la Commissione consultiva di cui all'art. 33 della legge n. 298/74 e all'art. 15 del presente Regolamento, valuterà caso per caso, previa giustificazione da parte della ditta, con dichiarazione scritta, dei motivi per cui ha più veicoli rispetto al numero di addetti alla guida;
- avvenuta presentazione della dichiarazione relativa ai redditi delle persone fisiche e giuridiche per la propria attività. In caso di nuova attività (inferiore a 18 mesi) si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del presente Regolamento;
 - insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i. da parte del titolare, se ditta individuale, di tutti i soci per le società in nome collettivo, dei soci accomandatari per le società in accomandita semplice, del legale rappresentante nelle altre società.

Art. 7 - Dati economici

1. Per l'ottenimento delle licenze di trasporto occorre avere un volume d'affari, riferito all'attività principale dalla quale derivano le esigenze di trasporto, relativamente all'anno solare immediatamente precedente a quello di avvenuta presentazione dell'istanza ed a quello corrente, rispettivamente realizzato o presumibile, sulla base di documenti contabili dell'impresa, tale da giustificare l'impiego dei veicoli a disposizione; inoltre i costi parziali riferibili al trasporto non devono essere preponderanti rispetto ai costi di esercizio complessivi relativi all'attività principale dell'impresa, tenuto conto del tipo di attività esercitata e della natura delle merci trasportate nonché delle caratteristiche tecniche dei veicoli.
2. Sono esentati dalla dimostrazione del soddisfacimento della condizione di cui al comma 1, le imprese di nuova costituzione di cui all'art. 9 del presente Regolamento, nonché i soggetti che non esercitano attività imprenditoriali o che non hanno scopo di lucro ovvero coloro che utilizzano veicoli aventi una portata non superiore a 3.000 (tremila) kg.

Art. 8 – Domanda

1. Per ottenere il rilascio della licenza di trasporto di cose in conto proprio, le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti privati e pubblici se residenti, ovvero aventi la sede unica o la sede principale nella provincia di Torino, devono presentare domanda in carta legale al competente ufficio dell'Ente utilizzando apposito modulo reperibile anche sul sito Internet della Provincia.

2. L'istanza deve contenere:

- i dati anagrafici relativi al titolare dell'impresa o al legale rappresentante della stessa;
- i dati dell'impresa e, in particolare, la denominazione, la forma giuridica/ragione sociale, la sede, l'indicazione dell'iscrizione al registro imprese con specificazione dell'attività per cui l'impresa ha ottenuto l'iscrizione;
- per le società la data di inizio attività (art. 7 par. 2 lett. b) D.P.R. 783/77);
- gli estremi del veicolo per il quale si intende ottenere la licenza;
- l'indicazione delle cose o classi di cose che si intendono trasportare (codici ISTAT o descrizione) ex art. 32, comma 3, Legge n. 298/74;
- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 relativamente all'insussistenza in capo al titolare, ai soci illimitatamente responsabili, all'amministratore unico, all'amministratore delegato o ai componenti del consiglio di amministrazione, di cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 10 della legge n. 575/1965 e s.m.i., e che gli stessi non sono sottoposti a misure di sicurezza personale/o di prevenzione previste dalla legge n. 1423/1956;
- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 relativa al titolo giuridico in forza del quale si ha la disponibilità del veicolo (art. 4 D.P.R. n. 783/77);
- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 relativa alla disponibilità di addetti alla guida in misura congrua rispetto al numero di veicoli in disponibilità all'impresa così come disposto dall'art. 6 del presente Regolamento;
- dichiarazione che il trasporto di merci non è l'attività prevalente rispetto alle altre attività svolte dall'impresa;
- qualora l'impresa abbia già ottenuto delle licenze, l'indicazione degli estremi delle stesse;
- nel caso in cui il trasporto richieda autorizzazioni speciali rilasciate da altri enti, dichiarazione del possesso dell'autorizzazione con indicazione dell'ente che l'ha rilasciata, del tipo di autorizzazione con la specificazione dell'attività consentita.

3. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- iscrizione nel ruolo delle imposte sui redditi delle persone fisiche o giuridiche relativamente al reddito di impresa ovvero certificato negativo di iscrizione attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione relativamente a tele reddito;

- dichiarazione del richiedente relativa all'entità dell'attività economica svolta nell'anno precedente redatta secondo apposito modello con precisazione dei dati relativi a:

a) volume d'affari

b) costi complessivi di esercizio

c) costi per il trasporto in conto proprio già sostenuti o previsti in relazione al nuovo veicolo autorizzato

d) costi per i trasporti effettuati a mezzo dell'autotrasporto in conto terzi

- elenco di tutti i veicoli per i quali il richiedente sia già titolare di licenza;

- fotocopia della carta di circolazione del veicolo o per veicoli da immatricolare/reimmatricolare dichiarazione di conformità (certificato d'origine) o certificato di approvazione;

- documentazione atta a comprovare l'esistenza e la natura del rapporto di lavoro degli addetti alla guida;

- Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;

- permesso di soggiorno in corso di validità per titolari e dipendenti extracomunitari;

- fotocopia della patente degli addetti alla guida;

- fotocopia del documento d'identità in corso di validità del titolare o dell'amministratore;

- una marca da bollo da Euro 14,62 (fatte salve le modifiche degli importi attualmente vigenti);

- attestazione del versamento, su conto corrente postale intestato alla Provincia di Torino, del contributo per spese di istruttoria nella misura stabilita con deliberazione della Giunta Provinciale.

4. Nel caso in cui l'impresa intenda utilizzare il veicolo, fino ai limiti della portata potenziale la stessa è tenuta a documentare le particolari esigenze che giustificano l'effettuazione di trasporti eccezionali producendo la seguente documentazione:

- copia - accompagnata da dichiarazione sostitutiva di conformità all'originale - dell'autorizzazione comunale allo sfruttamento della cava, o della documentazione attestante la titolarità di impianti di produzione del calcestruzzo, di frantumazione inerti, produzione sabbia e ghiaia, etc.;

ovvero:

- copia - accompagnata da dichiarazione sostitutiva di conformità all'originale - di documenti da cui risulti che l'impresa ha in corso, o deve eseguire, lavori di scavo, movimento terra, ingegneria civile, o altro (purché compatibile con la richiesta di trasporto fino ai limiti della portata potenziale);
- dichiarazione in cui risultino elencate, con la precisazione delle rispettive caratteristiche, le macchine operatrici in disponibilità dell'impresa, ovvero copia dei documenti di accompagnamento delle stesse; ai fini della disponibilità è considerato sufficiente il noleggio, purché sia per una durata ragionevole.

5. Quando il trasporto in conto proprio sia richiesto per determinate e specifiche classi di cose (merci pericolose, rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, escavatori ecc.) occorre procedere ad accertamenti specifici per i quali è richiesta la relativa documentazione:

- dichiarazione sostitutiva attestante la disponibilità da parte dell'impresa di macchine operatrici;
- dichiarazione sostitutiva relativa alle specifiche autorizzazioni provinciali per le attività di recupero e smaltimento rifiuti o in mancanza copia delle fatture di acquisto e vendita dei rifiuti;
- dichiarazione sostitutiva relativa all'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali (a partire dal secondo veicolo);
- dichiarazione da cui risulti l'indicazione della persona nominata come consulente ADR ed D.Lgs. 4 febbraio 2000, n. 40;
- dichiarazione attestante che il conducente del veicolo adibito al trasporto di merci pericolose ha conseguito il relativo certificato di abilitazione (patente A.D.R.) (secondo le disposizioni dell'Accordo per il trasporto internazionale di merci pericolose su strada);
- dichiarazione attestante il possesso del Certificato prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37.

6. I certificati e documenti di cui ai commi precedenti possono essere prodotti, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, avvalendosi di dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

7. Nel caso di associazioni ed Enti, pubblici o privati, con o senza personalità giuridica che non esercitano attività imprenditoriale o che non hanno scopo di lucro, la domanda dovrà contenere le dichiarazioni sostitutive e la relativa documentazione atta a dimostrare:

- esistenza giuridica del soggetto
- i poteri di rappresentanza del richiedente

- le attività istituzionali esercitate e/o le finalità perseguite
- nel caso di trasporto in conto proprio a fini hobbistici, la proprietà delle cose trasportate.

Art. 9 - Licenza provvisoria

1. Le imprese di nuova costituzione (si considerano tali le imprese che non hanno ancora presentato la dichiarazione dei redditi o che non hanno effettivamente esercitato l'attività principale in relazione alla quale derivano le esigenze di trasporto, quale dichiarata e risultante dalla certificazione della locale Camera di Commercio, ed, in ogni caso, le imprese che abbiano denunciato l'inizio attività entro i 18 mesi anteriori alla data di presentazione dell'istanza) possono ottenere la licenza provvisoria con validità di diciotto mesi, non prorogabile né rinnovabile, a condizione che forniscano la documentazione essenziale comprovante l'esigenza di impiego del veicolo nel tipo e nella portata indicata.
2. La licenza provvisoria sarà resa definitiva a seguito di apposita domanda di sostituzione ai sensi dell'art. 10.

Art. 10 – Sostituzione della licenza

1. Il titolare di licenza per autotrasporto di cose in conto proprio deve presentare istanza di sostituzione della licenza al competente ufficio dell'Ente, utilizzando apposito modulo reperibile anche sul sito Internet della Provincia, nei seguenti casi:
 - cambio denominazione o ragione sociale;
 - modifica delle caratteristiche tecniche del veicolo che importino una variazione della massa complessiva a pieno carico superiore al 5%;
 - modifica o integrazione dell'attività principale;
 - modifica o integrazione delle cose o classi di cose da trasportare;
 - trasformazione tipo sociale;
 - cambio sede legale;
 - aggiunta pesi potenziali;
 - sostituzione della licenza provvisoria in licenza definitiva.
2. All'istanza, in marca da bollo da Euro 14,62 (fatte salve le modifiche degli importi attualmente vigenti), devono essere allegati:
 - Copia documento di identità del richiedente;

- Copia documenti del veicolo (Carta di circolazione o foglio di via e, nel caso di richiesta di sostituzione della licenza per intervenute modificazioni delle caratteristiche tecniche del veicolo, copia del Collaudo o Certificato di approvazione);
- Copia della licenza da sostituire;
- Attestazione del versamento, su conto corrente postale intestato alla Provincia di Torino, del contributo per spese di istruttoria nella misura stabilita con deliberazione della Giunta Provinciale;
- una marca da bollo da Euro 14,62 (fatte salve le modifiche degli importi attualmente vigenti).

4. Nel caso in cui l'impresa intenda utilizzare il veicolo, già autorizzato alla portata legale, fino ai limiti della portata potenziale, la stessa è tenuta a documentare le particolari esigenze che giustificano l'effettuazione di trasporti eccezionali producendo la documentazione di cui all'art. 8, comma 4 del Regolamento.

5. Qualora la sostituzione riguardi l'aggiunta di determinate e specifiche classi di cose (merci pericolose, rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, escavatori ecc.) si applicano le disposizioni di cui all'art. 8, comma 5 del Regolamento.

5. Nel caso in cui l'istanza di sostituzione faccia riferimento ad una licenza provvisoria, rilasciata ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento, scaduta o in scadenza, l'Ufficio procederà alle verifiche di cui all'art. 16 del presente Regolamento e l'istanza dovrà essere corredata dalla documentazione prevista dall'art. 8 del presente Regolamento.

Art. 11 – Duplicato della licenza

1. In caso di smarrimento, furto, distruzione o deterioramento della licenza occorre presentare domanda per il rilascio di duplicato al competente ufficio dell'Ente utilizzando apposito modulo reperibile anche sul sito Internet della Provincia ed allegando la seguente documentazione:

- copia documento di identità del richiedente;
- copia carta circolazione del veicolo;
- provvedimento di licenza deteriorato;
- copia denuncia di smarrimento/furto agli organi di polizia;
- copia licenza smarrita (se in possesso);
- attestazione del versamento, su conto corrente postale intestato alla Provincia di Torino, del contributo per spese di istruttoria (ad eccezione delle ipotesi di smarrimento e furto) nella misura stabilita con deliberazione della Giunta Provinciale;

- marca da bollo da Euro 14,62 (fatte salve le modifiche degli importi attualmente vigenti e ad eccezione delle ipotesi di smarrimento e furto).

Art. 12 - Accesso agli sportelli

1. Possono accedere allo sportello, per il disbrigo delle pratiche concernenti l'autotrasporto di cose in conto proprio, esclusivamente i seguenti soggetti:

- gli intestatari delle pratiche (titolari di imprese individuali, amministratori di società, ecc.);
- gli Studi di Consulenza Automobilistica, regolarmente autorizzati ai sensi dell'art. 2 della legge 8 agosto 1991, n. 264, per il tramite dei rispettivi titolari, soci, amministratori, dipendenti, collaboratori familiari, in possesso di idoneo tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Provincia;
- i soggetti delegati dagli intestatari delle pratiche.

2. In ogni caso chi accede allo sportello deve esibire un documento di identità in corso di validità o l'apposito tesserino per i consulenti automobilistici e, in caso di delega, deve altresì fornire in allegato alla stessa una fotocopia del documento di identità del delegante. L'Ufficio competente provvede a raccogliere copia delle deleghe al fine di individuare eventuali fenomeni di irregolarità o di abusivismo di cui al comma 4 dell'art. 9 della legge 8 agosto 1991, n. 264.

Art. 13 – Sportello telematico

1. La Provincia di Torino, in attuazione delle norme contenute nel Testo Unico delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 - e nel "Codice dell'Amministrazione Digitale" di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, nonché delle disposizioni contenute nella legge n. 340 del 2000 "Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999", al fine di semplificare e rendere maggiormente accessibile e trasparente l'azione amministrativa, ha istituito lo sportello "telematico" per il ricevimento delle istanze e della documentazione relative alle pratiche di trasporto merci in conto proprio.

5. Gli operatori professionali dovranno predisporre i documenti elettronici utilizzando l'apposita modulistica a disposizione sul sito dell'Ente. A tal fine gli operatori professionali devono ottenere la sottoscrizione in originale degli utenti che rappresentano sulle relative

istanze e sulle dichiarazioni sostitutive richieste nella fase istruttoria del procedimento amministrativo.

6. Gli operatori professionali dovranno poi scannerizzare i documenti così redatti e sottoscritti dai loro clienti in originale, “firmarli digitalmente” con la firma digitale, quindi inviarli al Servizio Trasporti mediante la loro casella elettronica di posta certificata (che fa fede quanto alla data di invio e ricezione) unitamente a:

- elenco sottoscritto digitalmente dall’operatore professionale con l’indicazione dei documenti ed allegati in invio;
- copia scannerizzata del documento di identità dell’utente e della pagina dell’istanza o dichiarazione contenente le sottoscrizioni (per il resto è sufficiente l’invio telematico dell’istanza o dichiarazione compilata in formato non modificabile, con eccezione delle dichiarazioni sostitutive che devono essere scannerizzate per intero);
- copia scannerizzata della delega conferita dall’utente all’operatore professionale.

7. Gli operatori professionali riceveranno poi – sempre in via telematica – la comunicazione relativa all’avvio e all’esito del procedimento.

8. Gli operatori professionali invieranno infine in via telematica ricevuta del bonifico bancario su conto dedicato della Provincia di Torino al pagamento dei bolli in modo “virtuale”, in forza di convenzione con l’Agenzia delle Entrate, nonché l’attestazione del versamento, su conto corrente postale intestato alla Provincia di Torino, della tassa istruttoria, nella misura stabilita con deliberazione della Giunta Provinciale.

Art. 14 – Tempi di rilascio della licenza

1. Il rilascio, la sostituzione ovvero il duplicato della licenza avviene entro 45 giorni dalla data di ricevimento della relativa domanda, completa della documentazione e degli allegati.

2. In ogni caso l’Ufficio competente può richiedere alle imprese di fornire ulteriore documentazione o di rendere opportuni chiarimenti al fine di acquisire ogni elemento ritenuto utile ai fini del completamento dell’istruttoria.

3. Nel caso in cui l’Ufficio richieda ulteriore documentazione o chiarimenti in ordine a quanto già fornito o dichiarato dagli interessati, i termini del procedimento si interrompono e ricominceranno a decorrere dalla data di presentazione di quanto richiesto.

4. Se l’istruttoria dà esito negativo, il responsabile del procedimento comunica all’interessato, secondo le modalità ritenute più idonee, i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di rilascio della licenza prima dell’adozione del provvedimento finale di diniego.

Nel caso suindicato, gli istanti, ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990, possono, nel termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, presentare per iscritto le loro osservazioni al riguardo, eventualmente corredate da documenti. Del mancato accoglimento di tali rilievi è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

5. Il rilascio della prima licenza, in osservanza della normativa in materia di bollo, è contestuale all'iscrizione del soggetto titolare della stessa presso l'Elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio e al relativo inserimento nell'archivio informatico del C.E.D. del competente Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

6. Nel caso della presentazione di istanze aventi ad oggetto il trasferimento presso la Provincia di Torino, da parte di imprese già iscritte presso altre Province, l'Ufficio competente provvede, previa verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, a richiedere alla Provincia di provenienza la cancellazione dell'impresa dall'Elenco da questa gestito. A seguito dell'avvenuta cancellazione l'Ufficio competente procede alla nuova iscrizione.

Art. 15 – Commissione Consultiva Provinciale per il rilascio e la gestione delle licenze

1. Per il rilascio della licenza in conto proprio per veicoli con portata utile superiore ai 3000 Kg, nonché nei casi di cui all'art. 9, comma 1, qualora siano trascorsi più di cinque anni dal rilascio, ovvero nel caso di sostituzione della licenza da provvisoria a definitiva e per l'aggiunta dei potenziali, ai fini della valutazione delle motivazioni delle istanze presentate, nonché dei dati economici di cui all'art. 7 del presente Regolamento, ovvero nei casi di cui agli artt. 17 e 18 del presente Regolamento, il competente Ufficio provinciale si avvale della apposita Commissione Consultiva Provinciale per il rilascio e la gestione delle licenze per l'autotrasporto di cose in conto proprio, istituita, in attuazione dell'Accordo Stato-Regioni-Enti locali siglato in data 14 febbraio 2002, con deliberazione del Consiglio provinciale n. 229-110046 del 25 giugno 2002.

2. Il Parere della Commissione di cui al comma precedente ha carattere obbligatorio, ma non vincolante.

Art. 16 – Verifiche

1. L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 36 della legge n. 298/74, si riserva di verificare, su segnalazione e comunque allo scadere di ciascun quinquennio dalla data di rilascio della licenza, il permanere delle condizioni in base alle quali la licenza stessa fu rilasciata e,

qualora constati il venir meno delle condizioni citate, dà corso al procedimento di revoca di cui al successivo articolo.

2. Il soggetto titolare della licenza nel caso non ottemperi, nei termini indicati, a fornire informazioni utili in ordine al permanere delle condizioni e dei requisiti in base alle quali la licenza fu rilasciata, è soggetto all'attivazione del procedimento di revoca e all'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste rispettivamente dagli artt. 17 e 19 del presente Regolamento.

Art. 17 – Revoca

1. La licenza è subordinata al permanere dei requisiti di cui all'art. 31 della legge n. 298/1974, così come precisati agli artt. 3, 6 e 7 del presente Regolamento.

2. L'ufficio può procedere a revocare le licenze di trasporto o solo alcuni codici identificanti la merce trasportabile, previa acquisizione del parere di cui all'art. 15 del presente Regolamento, qualora riscontri la insussistenza dei titoli, condizioni e requisiti per essi prescritti ovvero la mancanza delle esigenze di trasporto.

3. Prima di procedere ai sensi dei precedenti commi, l'Ufficio comunica l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/1990, per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 10 della medesima legge.

4. In caso di mancato accoglimento degli scritti difensivi eventualmente presentati ai sensi del precedente comma, si provvede a darne adeguata motivazione con l'adozione del provvedimento finale.

5. Alla revoca di tutte le licenze di autotrasporto in conto proprio fa seguito la cancellazione, del soggetto titolare delle stesse, dall'Elenco degli autotrasportatori in conto proprio e il relativo aggiornamento dell'archivio informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

6. Si procederà, comunque, al relativo aggiornamento dell'archivio informatico del Ministero predetto, qualora la revoca riguardi la titolarità di una sola delle licenze possedute o di alcune di esse.

7. Il titolare della licenza revocata è tenuto alla restituzione della stessa entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento di revoca. In caso di inottemperanza alla presente disposizione, il titolare soggiace alla sanzione pecuniaria di cui all'art. 19 del presente Regolamento e l'Ufficio competente provvederà a comunicare la revoca al locale Ufficio della Motorizzazione Civile per quanto di competenza.

Art. 18 – Decadenza

1. Ai sensi dell'art. 48 della legge n. 298/1974, il competente Ufficio della Provincia, previa acquisizione del parere di cui all'art. 15 del presente Regolamento, dichiara la decadenza delle licenze e provvede alla cancellazione dall'Elenco degli autotrasportatori in conto proprio nelle ipotesi in cui le infrazioni di cui agli artt. 46 e 47 della medesima legge n. 298/1974, assumano carattere di notevole gravità o siano reiterate, in modo da potersi ritenere un comportamento abituale.

2. Prima di procedere ai sensi del precedente comma, l'Ufficio comunica l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 10 della medesima legge.

3. In caso di mancato accoglimento degli scritti difensivi eventualmente presentati ai sensi del precedente comma, si provvede a darne adeguata motivazione con l'adozione del provvedimento finale.

Art. 19 – Sanzioni pecuniarie

1. Ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., in osservanza delle disposizioni di cui alla legge n. 689/1981, per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento, qualora non specificatamente sanzionate dalla legislazione vigente, il competente Ufficio dell'Ente applica la sanzione amministrativa pecuniaria a margine di ciascuna fattispecie elencata:

- per la violazione di quanto disposto all'art. 16 del presente Regolamento da Euro 100,00 (cento) a Euro 500,00 (cinquecento) graduata in relazione alla gravità della violazione, alle qualità personali dell'agente e al comportamento dello stesso (reiterazione della violazione, ecc);

- per la violazione di quanto disposto all'art. 17 del presente Regolamento da Euro 100,00 (cento) a Euro 500,00 (cinquecento) graduata in relazione alla gravità della violazione, alle qualità personali dell'agente e al comportamento dello stesso (reiterazione della violazione, ecc);

- per ogni altra violazione delle norme del presente Regolamento non rientranti nelle suddette fattispecie, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25 (venticinque) a Euro 500 (cinquecento) graduata in relazione alla gravità della violazione, alle qualità personali dell'agente e al comportamento dello stesso (reiterazione della violazione, ecc).

2. Le sanzioni di cui al comma 1 sono introitate dalla Provincia di Torino.

Art. 20 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente ed in particolare:

- alle Direttive Europee ed ai Regolamenti dell'Unione Europea esistenti in materia;
- alla Legge 6 giugno 1974, n. 298 e s.m.i.;
- al D.P.R. 16 settembre 1977, n. 783 e s.m.i.;
- al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.;
- al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i..

Art. 21 - Entrata in vigore ed efficacia

Il presente Regolamento entra in vigore all'esito della pubblicazione per quindici giorni all'Albo pretorio dell'Ente decorrenti dalla data in cui è divenuta esecutiva la relativa delibera di approvazione.